



COMUNE DI ROMETTA

Provincia di Messina

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 58 DEL 27 NOVEMBRE 2009

PUBBLICATO DAL 9 DICEMBRE AL 19 DICEMBRE 2009 REGISTRO PUBBLICAZIONE

N.962.

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

CAPO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 1	4
Finalità	4
Articolo 2	4
Osservanza	4
Articolo 3	4
Iniziative di pubblicizzazione del regolamento	4
Articolo 4	4
Pubblicazione degli atti.....	4
Articolo 5	5
Rilascio di copie del regolamento.....	5
Articolo 6	5
Determinazione dell'entità del contributo.....	5
CAPO II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI	6
Articolo 7	6
Albo delle associazioni	6
Articolo 8	6
Requisiti per l'iscrizione all'Albo.....	6
Articolo 9	6
Modalità d'iscrizione	6
Articolo 10.....	7
Revisione dell'Albo	7
Articolo 11	7
Cancellazione dall'Albo.....	7
CAPO III - SOGGETTI AMMESSI E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI.....	8
Articolo 12	8
Soggetti ammessi	8
Articolo 13	8
Tipo di contributo e responsabilità del Comune	8
Articolo 14	9
Sovvenzioni.....	9
Articolo 15	9
Contributi economici ordinari/straordinari	9
Articolo 16	10
Agevolazioni dirette e/o indirette.....	10
Articolo 17	10
Concessione in uso di beni mobili ed immobili.....	10
Articolo 18	11
Patrocinio comunale.....	11
CAPO IV - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.....	12
Articolo 19	12
Criteri di valutazione delle richieste di contributi.....	12
Articolo 20	12
Procedura per la concessione dei contributi.....	12
Articolo 21	13
Termini di presentazione della domanda	13
Articolo 22	13

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

Accettazione.....	13
Articolo 23	13
Liquidazione dei contributi	13
CAPO V - NORME TRANSITORIE	15
Articolo 24	15
Norme transitorie	15
Articolo 25	15
Revoca.....	15
Allegato 1.....	16
Allegato 2.....	20

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni da parte del Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia nonché dello statuto comunale assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità di Rometta.
2. Restano salvi i criteri, le forme e le diverse modalità di erogazione relativamente agli interventi di natura assistenziale gestiti dal Settore dei Servizi Sociali.

Articolo 2

Osservanza

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono. Nessuna deroga può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Articolo 3

Iniziative di pubblicizzazione del regolamento

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
2. Lo stesso integralmente verrà pubblicato sul sito internet ufficiale del comune di Rometta.

Articolo 4

Pubblicazione degli atti

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Gli atti di cui al comma 1 verranno opportunamente pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune di Rometta.
3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalle norme vigenti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Articolo 5

Rilascio di copie del regolamento

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 possono essere richiesti da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione delle copie.

Articolo 6

Determinazione dell'entità del contributo

1. Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad Enti o Associazioni, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:
 - a) dell'entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;
 - b) dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi, locali, strutture o impianti comunali.
2. Tali vantaggi o benefici saranno valutati in relazione alle tariffe regolarmente stabilite dall'Amministrazione Comunale in relazione ai singoli servizi, strutture, locali o impianti .
3. L'entità del contributo che dovrà essere considerata ai fini della valutazione relativa all'erogazione dello stesso, sarà determinata dalla somma dei contributi di cui al punto a) e b) comma 1 del presente articolo.
4. La somma risultante dovrà essere chiaramente indicata nella delibera di concessione del contributo stesso.

CAPO II - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 7

Albo delle associazioni

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni, ai sensi e per i fini previsti dal vigente regolamento e dello Statuto Comunale di Rometta.
2. L'Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

Articolo 8

Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale.
2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - a) l'assenza di scopi di lucro;
 - b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Articolo 9

Modalità d'iscrizione

1. La domanda d'iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - a) 1 copia autentica dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento, la sede dell'associazione. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto e dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.
 - b) L'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) L'elenco degli eventuali beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile Area Servizi Amministrativi previa verifica dei necessari presupposti.

Articolo 10

Revisione dell'Albo

1. Le Associazioni iscritte "all'Albo Comunale delle Associazioni" comunicano, con le stesse modalità prescritte dall'art. 9 del presente Regolamento, le modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.
3. L'eventuale esclusione e/o cancellazione "dall'Albo" è prevista solo qualora, trascorso un anno, non siano stati comunicati i cambiamenti avvenuti.
4. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata approvata l'iscrizione, a discrezione del funzionario del Comune, periodicamente si può provvede d'ufficio a verificare, per le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle Associazioni, la permanenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 11

Cancellazione dall'Albo

1. Sono cancellate, con provvedimento motivato del funzionario competente le Associazioni iscritte all'"Albo Comunale delle Associazioni" che:
 - a) Ne facciano richiesta con comunicazione scritta indirizzata al Comune di Rometta;
 - b) Sia verificata la condizione prevista al comma 3 del precedente articolo

CAPO III - SOGGETTI AMMESSI E TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

Articolo 12

Soggetti ammessi

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, meglio esplicitati all'art. 13, può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - a) Enti Pubblici per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune di Rometta, delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado che, per la loro intrinseca funzione, necessitano di particolari contributi per la promozione del diritto allo studio, istituzioni ed organizzazioni religiose;
 - b) Enti privati, fondazioni, ed altre istituzioni di carattere privato locali, dotate di personalità giuridica e non, che esercitano la loro attività a favore della popolazione del comune di Rometta e non risultano iscritte all'albo delle associazioni;
 - c) Associazioni ed altre forme associative operanti nel territorio di Rometta che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non di personalità giuridica ed iscritte all'albo delle associazioni.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere solo specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici presenti nelle attività a cui l'ente è preposto.
3. Sono esclusi dall'erogazione i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Articolo 13

Tipo di contributo e responsabilità del Comune

1. Il Comune di Rometta fatti salvi i propri programmi, si fa carico delle espressioni e delle richieste culturali, civili e sociali della Comunità mediante la concessione di:
 - a) sovvenzioni;
 - b) contributi economici ordinari/straordinari;
 - c) agevolazioni dirette e/o indirette;
 - d) patrocinio del comune di Rometta.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione che si costituisca fra i soggetti beneficiari dei contributi e i terzi.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari o patrocinio, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, nonché nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
4. Nessun rapporto ed obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

delle quote di contributi non corrisposte, e, a seguito degli esiti degli accertamenti, deliberare la revoca nei limiti predetti.

5. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

6. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.12, richiedono.

Articolo 14

Sovvenzioni

1. Possono accedere alle sovvenzioni i soggetti previsti ai comma a) e c) dell'art. 12.

2. Per concessione di sovvenzioni si intende il finanziamento economico totale o parziale a fondo perduto, regolato da apposite convenzioni, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico e di protezione civile aventi rilevante entità e carattere continuativo nel corso dell'anno solare.

3. I seguenti elementi costituiscono il contenuto minimo obbligatorio della convenzione tra l'Istituzione ed il concessionario:

- a) oggetto;
- b) durata;
- c) descrizione del programma o del progetto;
- d) obblighi e oneri a carico dell'Istituzione
- e) obblighi e oneri a carico del soggetto affidatario;
- f) controlli e responsabilità;
- g) recesso e risoluzione

4. L'Amministrazione Comunale esercita funzioni di controllo e verifica dello stato di attuazione dei progetti oggetto di sovvenzioni.

5. Le sovvenzioni possono avere una durata massima pari a quella del bilancio pluriennale approvato nell'anno di concessione.

6. Nella delibera dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato le condizioni speciali per la erogazione.

Articolo 15

Contributi economici ordinari/straordinari

1. I contributi economici si dividono in:

- a) *Ordinari*. Per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività ritenute meritorie ed esercitate in modo ordinario e costante, sulla base della programmazione presentata dal soggetto richiedente secondo le more ed i termini stabiliti dal presente regolamento. Di norma entro il 30 Novembre dell'anno precedente così come meglio dettagliato art. 20 del presente regolamento.
- b) *Straordinari*. Per contributi straordinari si intendono quelli concessi a sostegno di particolari iniziative, di carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale, giudicate dall'Amministrazione Comunale particolarmente degne di rilievo. Di norma 30gg prima la data di realizzazione così come meglio dettagliato art. 20 del presente regolamento.

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

2. Le somme destinate ai contributi straordinari non possono essere più del 30% della disponibilità economica prevista in bilancio per i contributi economici ordinari e straordinari

3. Il Comune può concedere contributi ordinari/straordinari per:

- a) manifestazioni, mostre, corsi od altre attività volti alla promozione ed alla divulgazione dei valori storici, sociali, civili, letterari, artistici, culturali e spirituali di particolare rilievo;
- b) attività di carattere socio-ricreativo e feste popolari che ripercorrono tradizioni, eventi storici, usi e costumi locali, o che coinvolgano attivamente la comunità e attività per la tutela di valori monumentali e storici;
- c) manifestazioni di carattere sportivo atte a promuovere la diffusione dei vari sport in ogni fascia della cittadinanza;
- d) attività volte alla protezione e tutela del bambino, dei minori e dei giovani in età evolutiva; all'assistenza, protezione e tutela della famiglia, degli anziani e dei soggetti inabili; alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati; alla promozione del lavoro; alla prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze; all'integrazione dei cittadini stranieri;
- e) interventi volti alla protezione e valorizzazione dell'ambiente e della natura, nonché iniziative volte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- f) Attività organizzate nel territorio comunale non rientranti tra quelle elencate nel presente regolamento ma ritenute dalla Giunta Comunale di interesse generale per la comunità

4. I contributi ordinari/straordinari possono esplicitarsi anche nell'assunzione diretta delle spese di organizzazione, nella concessione di uso gratuito delle proprie strutture (con le modalità di cui al capo III del presente regolamento) o nell'offerta di supporti tecnico-organizzativi.

Articolo 16

Agevolazioni dirette e/o indirette

1. Possono accedere alle agevolazioni dirette e/o indirette i soggetti previsti ai comma a) e c) dell'art. 12 del presente regolamento.

2. Il Comune di Rometta può concedere agevolazioni dirette e/o indirette mediante:

- a) Concessione in uso di beni mobili ed immobili.
- b) Distribuzione di materiale promozionale.
- c) Esenzione imposte comunali: pubblicità e pubbliche affissioni - occupazione spazi ed aree pubbliche, ove compatibili con i relativi Regolamenti.

3. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere assegnate: a titolo gratuito, con richiesta di idonea cauzione, con richiesta di pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

Articolo 17

Concessione in uso di beni mobili ed immobili

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

1. I soggetti di cui all'art. 16 possono essere esonerati in misura parziale o totale dal pagamento per l'uso temporaneo di beni immobili di proprietà comunale quali: locali appositamente individuati, sale, impianti sportivi, aree verdi e pubbliche, ecc., fermo restando l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui al presente regolamento.
2. Il Comune può concedere in locazione a canone agevolato o gratuito locali propri agli Enti o soggetti di cui all'articolo 16.
3. La riduzione e l'esenzione vengono cumulate con i contributi e le sovvenzioni finanziarie erogate nell'anno all'Associazione od Organismo e costituiscono ad ogni effetto beneficio economico.
4. Le procedure di assegnazione e/o i rapporti contrattuali dei beni immobili tra le Associazioni/Enti che ne facciano richiesta ed il Comune, sono regolati dagli appositi regolamenti presenti e dalle norme vigenti in materia.
5. Il comune può concedere a condizioni agevolate l'uso di impianti od attrezzature ad Associazioni sportive. Tale concessione è regolata mediante apposito regolamento adottato dal Comune di Rometta.
6. L'ente utilizzatore assumerà la piena responsabilità facendosi anche carico di richiedere le necessarie ulteriori autorizzazioni per modifiche e migliorie della struttura previa comunicazione al comune così come previsto dalla regolamentazione in atto vigente

Articolo 18

Patrocinio comunale

1. Possono accedere al patrocinio del comune i soggetti previsti ai commi A) b) e C) dell'art. 12 del presente regolamento.
2. Il patrocinio del Comune consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale dell'iniziativa e dei suoi promotori e nell'autorizzazione ad utilizzare il nome e lo stemma del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
5. Il patrocinio può essere richiesto in qualsiasi momento in deroga alla procedura prevista all'art. 20 del presente regolamento.

CAPO IV - PROCEDURE PER LA RICHIESTA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Articolo 19

Criteria di valutazione delle richieste di contributi

1. Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 del presente regolamento, la Giunta vaglierà le richieste pervenute valutando la rilevanza per la comunità dei programmi proposti in base ai seguenti parametri:
 - a) grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
 - b) valorizzazione di tradizioni locali;
 - c) grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
 - d) dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a termine.
 - e) Adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative.
2. La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa all'erogazione del contributo.
3. La Giunta comunale sulla base delle relazioni previsionali programmatiche e delle risorse finanziarie inserite a bilancio determina i principi per l'attribuzione dei contributi tra i soggetti che ne hanno titolo secondo il presente regolamento, specificando in caso di concorso di diverse richieste i criteri di priorità e di valutazione delle domande.
4. Sono privilegiati le associazioni aventi sede nel territorio comunale

Articolo 20

Procedura per la concessione dei contributi

1. I soggetti interessati a richiedere i contributi previsti all'art. 13 del presente regolamento per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività ordinaria e/o dei loro progetti devono presentare su apposita modulistica (allegato 1) richiesta di contributo.
2. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere, previa esclusione:
 - a) Bilancio preventivo di spesa delle attività per le quali si richiede il contributo indicando le spese presunte e le eventuali entrate previste;
 - b) Tabella di sintesi dell'associazione/ente;
 - c) Resoconto dei contributi pubblici o privati ricevuti/richiesti per la medesima iniziativa, anche in forma di autocertificazione, anche se negativa.
3. Per la concessione di sovvenzioni la Giunta comunale sulla base di quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento, delibera anche la convenzioni da stipulare;
4. Della deliberazione della giunta, fatta nei tempi previsti all'art.21 e relativa alla natura e l'entità del contributo concesso da parte del comune verrà data immediata comunicazione al richiedente il quale, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione, dovrà presentare su apposita modulistica (allegato 2) l'accettazione del contributo stanziato.

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

5. La mancata accettazione del contributo prevista al comma 4 del presente articolo implica la rinuncia del contributo economico;

6. Le richieste per le agevolazioni dirette/indirette previste ai punti b) e c) del comma 2 dell'art. 16 possono essere inoltrate in carta semplice e autorizzate dal legale rappresentante dell'ente e/o suo sostituto secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 21

Termini di presentazione della domanda

1. Le richieste di concessione di contributi economici ordinari devono essere presentate secondo i criteri e le modalità definite all'articolo 20 del presente regolamento entro il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di cui si chiede la concessione.

2. Entro il 30 Settembre di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per la richiesta dei contributi per l'anno successivo.

3. Sarà cura della responsabile dell'area servizi amministrativi provvedere a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

4. Le richieste di concessione di contributi economici straordinari devono essere presentate perentoriamente, secondo i criteri e le modalità definite all'articolo 20 del presente regolamento, trenta giorni prima della data di realizzazione della manifestazione di cui si chiede il sussidio.

5. Le richieste di concessione da parte del comune per: sovvenzioni, agevolazioni dirette e/o indirette; e patrocinio, secondo i criteri e le modalità definite all'articolo 20 del presente regolamento, possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

6. La giunta valutate le richieste, secondo i criteri definiti all'art. 19 del presente regolamento al massimo entro 30 gg dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente comune, delibera in base alle disponibilità finanziarie, la natura e l'entità dei contributi.

Articolo 22

Accettazione

1. L'accettazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 implica:

- a) di essere a conoscenza che il contributo comunale è facoltativo da parte del comune e non da diritto di continuità negli anni futuri;
- b) che la parte della spesa non coperta dal contributo comunale sarà a carico del richiedente;
- c) di accettare la condizione che la comunicazione del contributo non costituisce impegno alcuno per il comune fino a quando la delibera d'impegno non sarà esecutiva;
- d) che l'iniziativa proposta si svolgerà secondo le date ed i luoghi indicate nell'istanza, comunicando, tempestivamente ogni eventuale variazione;
- e) che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc...) dovrà risultare il logo del comune.

Articolo 23

Liquidazione dei contributi

1. Per quanto concerne la liquidazione dei contributi di natura economica assegnati, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei segg. documenti:

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

- a) relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
 - b) consuntivo delle entrate e delle spese. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali pezze di appoggio giustificative delle spese sostenute;
 - c) qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
 - d) dichiarazione che l'attività svolta non sia stata utilizzata per l'ottenimento presso altri enti di contributi di natura economica. Nel caso contrario è necessario indicare l'importo ricevuto e l'Ente concessore.
2. L'assenza di uno dei documenti previsti al comma 1 del presente articolo implica la revoca automatica della concessione economica.
 3. La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente.
 4. Il contributo in denaro in casi eccezionali potrà essere erogato per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;

CAPO V - NORME TRANSITORIE

Articolo 24

Norme transitorie

1. Relativamente all'anno 2010 in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 21, le richieste di concessione di contributi dovranno essere presentate entro il 31 gennaio 2010.

Articolo 25

Revoca

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la soppressione del regolamento dell'albo delle associazioni approvato con delibera CC N.58 del 29/12/2003 e quello per la concessione di provvidenze di natura economica erogate dal comune approvato con delibera del CC N.62 del 24/09/1992 fino ad oggi in atto.

Allegato 1



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**RICHIESTA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

Al Comune di Rometta

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____, residente a _____

via _____ tel. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente denominata:

con sede in _____, via _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

C.F. / P. IVA _____

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

rivolge istanza di:

- concessione di un contributo a sostegno delle attività schematizzate nella tabella allegata per l'anno _____ entro i termini indicati dall'avviso di pubblicità.
- concessione di un contributo a sostegno delle attività schematizzate nella tabella allegata per l'anno _____ fuori dai termini indicati dall'avviso di pubblicità.

Dichiaro di possedere i requisiti economico-patrimoniali per la realizzazione dell'iniziativa oggetto de contributo. Resta salva la possibilità da parte del Comune di richiedere copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e maggiore documentazione relativamente alla propria situazione finanziaria e patrimoniale.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- Bilancio preventivo di spesa delle attività per le quali si richiede il contributo;(*)
- Tabella di sintesi dell'associazione/ente;(*)
- Tabella riepilogativa delle attività proposte;(*)
- _____

() Obbligatoria la presentazione previa esclusione della richiesta*

Dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi e che i propri dati personali saranno trattati nel rispetto della Legge 675/96 e delle norme e regolamenti previsti per lo svolgimento del procedimento amministrativo di cui al presente atto.

Dichiara inoltre di essere iscritto all'albo delle associazioni il _____ con determina N_____ del responsabile del procedimento e ad aver provveduto alla comunicazione di eventuali modifiche dei requisiti richiesti dal presente Regolamento dei contributi del Comune di Rometta.

firma del Presidente o del Responsabile dell'Associazione

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

Tabella di sintesi dell'associazione/ente _____

Natura dell'associazione/comitato/gruppo	Profit	Non Profit
Numero soci		
Ambito di azione (religioso, sociale, sportivo , culturale)		
Anno di costituzione		
Iscritta all'albo delle associazioni	SI	NO
Utilizzazione/gestione di strutture comunali	SI	NO
<i>(da compilare solo nel caso di utilizzazione di strutture comunali)</i>		
Tipo di struttura di proprietà comunale utilizzata (impianto, edificio),	Uso	
Risultati di particolare rilievo e/o servizi offerti alla comunità negli anni precedenti.		
Descrizione	Anno	

firma del Presidente o del Responsabile dell'Associazione

Esprimo liberamente, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96, il mio consenso affinché il Comune di Rometta, proceda al trattamento dei miei dati personali prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richieste e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate dall'art. 22 legge 675/96.

Allegato 2



Comune di Rometta

Provincia di Messina

ACCETTAZIONE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

Al Comune di Rometta

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____, residente a _____

via _____ tel. _____

nella qualità di legale rappresentante dell'associazione/ente denominata:

con sede in _____, via _____

tel. _____ fax _____ e-mail _____

C.F. / P. IVA _____

Regolamento per la concessione di contributi ad enti ed associazioni

Vista

la richiesta di contributo prot. N. _____ del _____

la comunicazione prot. N. _____ del _____ con la quale si notificava l'assegnazione di un contributo così come previsto dal vigente regolamento;

comunica l'accettazione della

- concessione di sovvenzione e della relativa convenzione
- concessione di un contributo ordinario/straordinario
- concessioni di agevolazioni
- concessione del patrocinio del Comune di Rometta

dichiara altresì

- di essere a conoscenza che il contributo comunale è facoltativo da parte del comune e non da diritto di continuità negli anni futuri;
- che la parte della spesa non coperta dal contributo comunale sarà a carico del richiedente;
- che la responsabilità della gestione dell'iniziativa è affidata esclusivamente al richiedente a cui carico resta l'eventuale assolvimento degli obblighi di legge;
- accettare le modalità di erogazione del contributo comunale stabilite dal presente regolamento e che qualora il comune non riconoscesse raggiunta la finalità per cui si concede il contributo, questo potrà essere tutto o in parte revocato;
- che l'iniziativa proposta si svolgerà secondo le date ed i luoghi indicate nell'istanza, comunicando, tempestivamente ogni eventuale variazione;
- Che dagli atti ufficiali dell'iniziativa (manifesti, pubblicità, programmi, etc...) dovrà risultare il logo del comune.

Allega alla presente la seguente documentazione:

firma del Presidente o del Responsabile dell'Associazione

Esprimo liberamente, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96, il mio consenso affinché il Comune di Rometta, proceda al trattamento dei miei dati personali prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richieste e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate dall'art. 22 legge 675/96.